

**DIRETTIVA 2004/67/CE DEL CONSIGLIO****del 26 aprile 2004****concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(2)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il gas naturale («gas») occupa un posto sempre più importante nell'approvvigionamento energetico della Comunità e, come indicato nel Libro verde «Verso una strategia europea di sicurezza dell'approvvigionamento energetico», a lungo termine l'Unione europea diventerà probabilmente sempre più dipendente dalle importazioni di gas provenienti da fonti esterne all'Unione.
- (2) Ai sensi della direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale <sup>(4)</sup> e della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa alle norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE <sup>(5)</sup>, il mercato comunitario del gas viene liberalizzato. Di conseguenza, per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento, eventuali difficoltà aventi l'effetto di ridurre l'approvvigionamento del gas potrebbero causare gravi perturbazioni all'attività economica della Comunità. Pertanto, è sempre più necessario garantire la sicurezza dell'approvvigionamento del gas.
- (3) Ai fini del completamento del mercato interno del gas è necessario un approccio minimo comune sulla sicurezza dell'approvvigionamento, in particolare mediante politiche trasparenti e non discriminatorie di sicurezza dell'approvvigionamento che siano compatibili con le esigenze di tale mercato, in modo da evitare distorsioni di mercato. La definizione di regole e responsabilità chiare per tutti i soggetti che operano sul mercato diventa pertanto un elemento cruciale per salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e il corretto funzionamento del mercato interno.
- (4) Gli obblighi in materia di sicurezza dell'approvvigionamento imposti alle imprese non dovrebbero ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno e non dovrebbero addossare oneri irragionevoli e sproporzio-

nati ai soggetti che operano sul mercato del gas, compresi i nuovi soggetti che entrano nel mercato e le imprese che detengono piccole quote di mercato.

- (5) Data la crescita del mercato del gas nella Comunità, è importante che la sicurezza dell'approvvigionamento di gas sia mantenuta, in particolare per quanto riguarda i clienti domestici.
- (6) L'industria e, se del caso, gli Stati membri dispongono di un'ampia gamma di strumenti per conformarsi agli obblighi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento. Gli accordi bilaterali tra Stati membri potrebbero essere uno degli strumenti idonei per contribuire ad ottenere norme minime in materia di sicurezza dell'approvvigionamento, nel rispetto del trattato e del diritto derivato, in particolare dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2003/55/CE.
- (7) Gli obiettivi minimi indicativi per lo stoccaggio di gas potrebbero essere fissati a livello nazionale o dall'industria. Rimane inteso che ciò non dovrebbe creare ulteriori obblighi di investimento.
- (8) Data l'importanza di assicurare l'approvvigionamento di gas, anche in base a contratti a lungo termine, la Commissione dovrebbe seguire gli sviluppi sul mercato del gas sulla scorta delle relazioni degli Stati membri.
- (9) Per rispondere alla crescente domanda di gas e diversificare gli approvvigionamenti come presupposto per un mercato interno del gas concorrenziale, la Comunità dovrà mobilitare importanti quantità supplementari di gas nel corso dei prossimi decenni, la maggior parte delle quali dovrà provenire da fonti molto distanti percorrendo lunghe distanze.
- (10) La Comunità condivide un forte interesse con i paesi fornitori di gas e i paesi di transito quando si tratta di garantire la continuità degli investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento di gas.
- (11) I contratti a lungo termine hanno svolto un ruolo estremamente importante per garantire l'approvvigionamento di gas in Europa e continueranno a farlo. Il livello attuale di contratti a lungo termine è adeguato a livello comunitario ed è opinione corrente che essi continueranno a dare un notevole contributo all'approvvigionamento complessivo di gas, visto che le imprese continuano a inserirli nel loro portafoglio di approvvigionamenti globale.

<sup>(1)</sup> GU C 331 E del 31.12.2002, pag. 262.<sup>(2)</sup> GU C 133 del 6.6.2003, pag. 16.<sup>(3)</sup> Parere non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.<sup>(4)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.